

Internazionalizzazione e tax planning



Profili fiscali dell'allargamento dell'Unione Europea: Malta

di **Giovanni Rolle e Salvatore Mattia**
Studio Legale Tributario, GEB Partners Network

Con la firma dei Trattati di adesione, avvenuta il 16 aprile 2003 ad Atene, l'Unione Europea si è formalmente aperta a dieci nuovi Stati membri, fra i quali Malta, che entreranno a far parte della Comunità a partire dal 1° maggio 2004 (1).

Malta deve l'attuale situazione economica ad una serie di fattori: la **favorevole posizione geografica** al centro del Mediterraneo, tra Africa, Europa e Medio Oriente, la stabilità politica, diverse agevolazioni fiscali e l'istituzione di organismi (2) volti a promuovere l'isola come **centro internazionale di servizi finanziari**.

Il presente articolo intende offrire una sintetica ricognizione del sistema tributario maltese, tenuto conto dell'imminente ingresso nell'Unione Europea e con particolare riferimento alle relazioni internazionali con l'Italia.

Struttura del sistema fiscale

Il sistema fiscale maltese (3) si articola in imposte dirette ed indirette, sintetizzate nella **tavola 1**.

Tavola 1 - Imposte statali maltesi

Imposte statali	
	<ul style="list-style-type: none"> • imposta sui redditi • imposta sul petrolio (4) • imposta sul valore aggiunto (Iva) e sulle importazioni • oneri sociali (social security) • imposta di bollo (su vari documenti e trasferimenti) • imposta sulle successioni • accise
Fonte: Malta, Mfsa-Malta Financial Services Authority	

Imposizione in capo alle società di capitali

L'imposta sul reddito si applica alle *partnership en commandite* (assimilabili alle società in accomandita per azioni), il cui capitale sia suddiviso in azioni; alle *partnership anonyme* ed alle *limited liability company* (assimilabili alle società a responsabilità limi-

tata), a qualsiasi associazione di persone costituita, con personalità distinta da quella dei soci o registrata al di fuori dei confini maltesi e che abbia natura analoga alle società summenzionate; alle società cooperative.

Nell'ordinamento maltese, le società di capitali residenti in Malta sono assoggettate ad imposta su tutti i redditi ovunque prodotti (*worldwide taxation*). Sono considerate residenti in Malta le **società di capitali ivi registrate**. Le società che non sono registrate a Malta si considerano residenti in Malta:

■ se il controllo e la direzione dell'attività d'impresa sono esercitate a Malta o

■ in base a quanto stabilito nei trattati tributari applicabili.

L'imposta sulle società viene applicata con aliquota del 35%. Le perdite fiscali possono essere riportate in avanti senza limiti di tempo e compensate con le future imposte. Non è prevista una specifica legislazione antielusiva in materia di prezzi di trasferimento né in materia di *thin capitalization* (5).

Note:

(1) Si tratta di: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. In argomento di Rolle G., «Riflessi fiscali dell'allargamento dell'Unione Europea», in *Commercio internazionale* n. 9/2003, p. 32 s.; di Valente P., «Aliquote in discesa sulle imprese Ue», in *Il Sole-24 Ore* del 25 aprile 2003, p. 19; di Rolle G., *Fisco leggero tra i candidati Ue*, ibid; Palocci M., «Ora difesa e politica estera comuni», in *Il Sole-24 Ore* del 17 aprile 2003, p. 2; di Brivio E. «Libertà, giustizia, tolleranza». Così nasce l'Europa a 25, ibid, p. 3.

(2) Quali International Financial Business Center, Malta International Business Authority e International Tax Unit.

(3) L'imposta sul reddito delle società è disciplinata dall'Income Tax Act del 1948 e dall'Income Tax Management Act del 1994.

(4) Gli utili derivanti dai contratti per la partecipazione alla produzione del petrolio sono assoggettati ad imposta sul reddito con l'aliquota del 35%.

(5) Nel sistema fiscale maltese è previsto un sistema di advanced tax rulings diretto a disciplinare con certezza gli aspetti fiscali relativi alle attività commerciali svolte in Malta. I rulings hanno la durata di cinque anni, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata. I rulings, inoltre, conservano l'efficacia per due anni in caso di modifiche dell'ordinamento fiscale.

Dividendi

L'ordinamento fiscale maltese prevede, con riferimento alla doppia imposizione economica dei dividendi, il metodo dell'imputazione.

Dividendi percepiti da residenti

Di regola, i dividendi (6) distribuiti a società residenti non sono assoggettati a ritenuta alla fonte. Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni. I dividendi distribuiti in relazione ad utili non tassati sono soggetti, in capo al percettore persona fisica residente, ad una ritenuta del 15% a titolo d'imposta. Se il percettore è una società residente, **non viene applicata la ritenuta**, ma il dividendo confluisce nel conto dei redditi non tassati e non viene assoggettato ad imposta sul reddito complessivo nel caso in cui venga successivamente distribuito a soggetti residenti (nel qual caso si applica la ritenuta del 15%). In caso contrario, il dividendo concorre a formare il reddito complessivo.

Nel caso in cui siano distribuiti a **soggetti residenti** (società o persone fisiche) dividendi relativi ad utili contabilizzati nel conto dei redditi tassati in Malta o nel conto dei redditi esteri, e tali utili siano stati assoggettati ad un'imposta con aliquota inferiore al 35% (ma, ad es., con aliquota del 32,5% esistente in passato), si applica una ritenuta del 2,5% (c.d. «topping up» tax).

Dividendi percepiti da non residenti

I dividendi percepiti da soggetti non residenti non sono assoggettati a **ritenuta**, a prescindere dalla circostanza che siano riferibili ad utili tassati o ad utili non assoggettati ad imposta.

Ai soggetti non residenti che ricevono dividendi distribuiti da società residenti in Malta e derivanti da redditi esteri delle medesime società, viene riconosciuto il rimborso dei 2/3 delle imposte pagate dalle società sugli utili o sui redditi cui i dividendi si riferiscono (7). Inoltre, i percettori non residenti possono chiedere a rimborso i 2/3 delle imposte relative ai dividendi percepiti (pari al 23,33%); essi, dunque, ricevono un rimborso pari al 30,83%, con una tassazione globale effettiva degli utili distribuiti pari al 4,17%.

Interessi

Il sistema fiscale maltese prevede che gli interessi concorrano alla formazione del reddito complessivo e siano, pertanto, assoggettati all'aliquota standard del 35%. Per talune categorie di interes-

si, tuttavia, è prevista la possibilità di optare per una ritenuta del 15%. Si tratta, in particolare, di:

- interessi pagati dalle banche locali;
- interessi, premi e sconti pagabili dal governo maltese, da qualsiasi sua agenzia, società pubbliche maltesi o autorità.

Gli interessi percepiti da conti e depositi esteri sono tassati con aliquota ordinaria. Gli interessi pagati a soggetti non residenti sono esenti da imposta.

Capital gains

Sono soggetti all'imposta sul reddito i *capital gains* realizzati a seguito del trasferimento di beni immobili, partecipazioni societarie (ad eccezione di quelle in società quotate nel *Malta Stock Exchange*), aziende, marchi, brevetti, e diritti di proprietà intellettuale. Sono, al contrario, esenti le plusvalenze derivanti da donazioni in favore di enti filantropici; locazioni di beni immobili per periodi superiori a 50 anni; trasferimenti di beni tra società facenti parte dello stesso gruppo; trasferimenti da parte di soggetti non residenti di partecipazioni in società residenti in Malta che non abbiano quale attività principale, la gestione di patrimoni immobiliari a Malta; trasferimenti di azioni in società quotate nel *Malta Stock Exchange*; trasferimenti da parte di soggetti non residenti di quote di organismi di investimento collettivo (8).

Note:

(6) I dividendi distribuiti dalle società petrolifere sono esenti da imposta; nessun credito d'imposta viene riconosciuto ai soggetti percettori dei dividendi medesimi.

(7) Il rimborso è del 100%, se i dividendi sono distribuiti da Participating Holding Companies. Nel caso di distribuzione degli utili da parte delle International Trading Companies, invece, i percettori sono soggetti ad imposta del 27,5% e possono richiedere il rimborso della differenza.

(8) Gli organismi o i fondi di investimento collettivo sono previsti dall'Investment Services Act del 1994. Essi si distinguono in corporate funds, costituiti come fondi aperti (mediante le Societe d'investissement a capital variable, c.d. Sicav) o fondi chiusi, e noncorporate funds (simili ai trusts). Normalmente, i fondi di investimento sono esenti dall'imposta sul reddito e non possono usufruire dei benefici previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate da Malta; essi possono, tuttavia rinunciare a tale esenzione: in tal caso si applica un'aliquota del 25%. Inoltre, i non residenti possono chiedere il rimborso dei 2/3 delle imposte pagate dalle Sicav sui dividendi da queste distribuiti e relativi a redditi conseguiti all'estero. I capital gains conseguiti dai fondi per effetto di atti dispositivi degli investimenti e degli assets sono esenti da imposta, anche se il fondo di investimento abbia rinunciato al regime di esenzione. La legge maltese di bilancio del novembre 2000 ha introdotto in capo agli investitori la ritenuta del 15% sulle rendite derivanti dagli schemi di investimento collettivo (c.d. Collective Investment Schemes).

Gruppi di imprese

È prevista, a determinate condizioni (9), la possibilità di **trasferimento delle perdite fiscali** fra società del gruppo. Due società sono considerate facenti parte di un gruppo di imprese se:

- sono residenti in Malta e non sono residenti ai fini fiscali in altro Stato; e
- una società detiene nell'altra società una partecipazione non inferiore al 51%, ovvero entrambe sono controllate al 51% da una terza società.

Regime Iva

L'Imposta sul valore aggiunto, reintrodotta nel 1999 (10) si applica su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, con l'aliquota ordinaria del 15%. Gli alloggi per le vacanze e i servizi relativi al turismo sono soggetti ad un'aliquota ridotta del 5%. Le esportazioni sono esenti da Iva.

Anche nel regime Iva sono previsti **incentivi per le imprese** che operano in alcuni settori: in particolare, i redditi sono tassati al 5% per i primi sette anni, al 10% per i successivi sei anni e al 15% per i cinque anni seguenti. Le società esistenti al 1° novembre 2000 non possono beneficiare dell'aliquota ridotta del 5%, ma di quella del 10%.

Incentivi per i nuovi investimenti

A partire dal 1° gennaio 2001, il Business Promotion Act (che ha modificato il precedente Industrial Development Act del 1988) ha previsto, per le società che creino nuovi posti di lavoro ed investano nel settore delle nuove tecnologie, la riduzione dell'aliquota d'imposta:

- al 5% per i primi sette anni dall'investimento;
- al 10% per i successivi sei anni;
- al 15% per altri cinque anni (11).

L'incentivo viene riconosciuto, fra l'altro, alle società (12) operanti nei settori manifatturiero, della produzione di gomma e di materie plastiche, di macchinari per ufficio e computers e diversi altri prodotti. Viene concesso, inoltre, un **credito d'imposta pari al 50% dell'ammontare degli investimenti** effettuati nei settori incentivati o, in alternativa, del 50% dei costi sostenuti nei primi due anni per la creazione di nuovi posti di lavoro. Per le piccole e medie imprese, il credito d'imposta è pari al 65%. I crediti d'imposta non utilizzati possono essere scomputati nell'anno successivo, con una maggiorazione del 7%. Gli utili reinvestiti in progetti approvati dal Malta Development Corporation (Mdc) subiscono un'imposizione ridotta del 19,25%, in luogo del 35%.

Attività offshore

Le società di cui al Malta Financial Services Centre Act del 1988 sono classificate come:

- società **commerciali** (*trading*), soggette ad imposizione secondo un'aliquota base del 5%;
- società **non commerciali** (*non trading*), aventi ad oggetto la gestione e amministrazione di beni di proprietà quali brevetti, marchi, diritti d'autore, ed altri beni immateriali. Tali società sono esenti da imposta.

I dividendi, gli interessi e altri redditi distribuiti o pagati dalle società offshore a soggetti non residenti sono esenti da imposta.

I trust stabiliti in Malta secondo le norme dell'Offshore Trusts Act del 1988 sono obbligati a versare la somma annuale di 200 lire maltesi a titolo di imposta sui redditi del trust e dei beneficiari. Le transazioni e le attività condotte dalle società offshore e dai trusts sono esenti dai dazi doganali e da imposta di bollo.

Va rilevato, tuttavia, che il regime fiscale previsto per le società offshore (ad eccezione dei trust) sarà eliminato nel 2004.

International Trading Companies

Secondo l'Income Tax Act del 1948, sono definite tali le società interamente partecipate da soggetti non residenti e che producono il proprio reddito interamente all'estero. Le International Trading Companies (Itc) possono svolgere **qualsivoglia tipologia di attività** (ad eccezione di quelle bancaria ed assicurativa) fuori dal territorio maltese. La

Note:

(9) Tutte le società del gruppo devono presentare una propria dichiarazione dei redditi, non sono ammesse dichiarazioni, combinate o consolidate, di gruppo.

(10) L'Iva era stata introdotta, un prima volta, il 1° gennaio 1995 e sostituita, a partire dal 1° luglio 1997, con un sistema di dazi doganali e di accise. Il 1° gennaio 1999, l'Iva è stata reintrodotta in sostituzione dei dazi e delle accise.

(11) Le società già operanti nel settore delle nuove tecnologie alla data del 1° novembre 2000 non possono usufruire dell'aliquota ridotta del 5%, ma possono partire da quella del 10% e scegliere, quale primo anno di applicazione dell'incentivo fiscale, il 2003 o il 2004.

(12) Si tratta delle c.d. *qualifying companies* che svolgono *qualifying activities*, riguardanti apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione, software e sistemi informatici; macchinari e prodotti d'ingegneria; farmaceutici e medicinali; strumentazioni medicali, ottiche e di precisione; produzione di audiovisivi inclusi film, programmi pubblicitari e documentari; articoli di gioielleria; riparazione e revisione di aeromobili, yacht, barche a motore, turbine, gantry cranes e loro equipment; biotecnologie; trattamento e riciclo dei rifiuti; ricerca e sviluppo.

partecipazione e l'attività di direzione nelle Itc possono essere esercitate anche attraverso un **fiduciario**. Le Itc possono beneficiare dei trattati contro le doppie imposizioni stipulate dallo Stato maltese. È prevista, inoltre, la possibilità per le Itc di usufruire di *advanced tax rulings* riconosciuti dal Department of Inland Revenue.

L'imposizione ordinaria è del **35%**; tuttavia, in sede di distribuzione di dividendi, agli azionisti viene riconosciuto un rimborso. Le Itc, inoltre, non sono soggette a dazi doganali, Iva e ad alcun tipo di imposizione indiretta, anche tali strutture dovrebbero essere ricondotte, dal 2004, ad un regime ordinario di imposizione.

Participating Holding Companies

Sono previste dall'Income Tax Act speciali disposizioni agevolative nei confronti degli azionisti delle società holding residenti in Malta che soddisfino i seguenti requisiti:

- detengano partecipazioni non inferiori al 10% in società estere;
- la partecipazione sia pari al almeno 500.000 lire maltesi;
- la partecipazione attribuisca un determinato **livello di controllo** (come la nomina di un amministratore) o altri diritti (ad es., diritto di prelazione);
- le partecipazioni siano possedute per l'esercizio dell'attività caratteristica delle Phc.

La partecipazione e l'attività di direzione nelle Phc possono essere esercitate anche attraverso un fiduciario (13).

Navigazione e Malta Freeport

La registrazione delle navi in Malta è disciplinata dal Merchant Shipping Act, che riconosce i seguenti benefici fiscali nei confronti dei proprietari non residenti e dei noleggiatori di navi registrate in Malta utilizzate per il trasporto di beni e di passeggeri:

- gli utili derivanti dal possesso e dall'esercizio della navigazione e i dividendi distribuiti relativi a tali utili sono esenti da imposta;

- la vendita delle navi o delle partecipazioni in società di navigazione sono esenti dall'imposta sui capital gains;

- non è prevista alcuna imposta sui documenti relativi alla registrazione ed assegnazione delle navi, al trasferimento delle partecipazioni in società di navigazione, al trasferimento delle navi o ai pagamenti (debiti finanziari, come le ipoteche) relativi alle navi;

- gli interessi pagati a non residenti sui prestiti ottenuti per l'acquisto delle navi o per l'esercizio dell'attività marittima sono esenti da imposta.

Il Malta Freeport Act riconosce, inoltre, alle società autorizzate l'**esenzione fiscale** per le attività commerciali svolte nel porto franco di Marsaxlokk, nel sud dell'isola di Malta. Il Malta Freeport Act riconosce alle cessioni di beni l'esenzione dai dazi, dalle accise e dall'imposta di bollo.

Il processo di allineamento con l'acquis comunitario

L'ingresso di Malta nell'Ue (14) rappresenta l'epilogo di un lungo processo avuto inizio il **16 luglio del 1990**, quando il governo della Repubblica di Malta presentò per la prima volta la propria candidatura ed entrare a far parte dell'Ue. La domanda di adesione venne sospesa nel 1996 e «riattivata» nel 1998. La politica di riforma intrapresa dal governo maltese nel 1994 aveva, limitatamente ad alcuni aspetti, allineato l'ordinamento di Malta

Note:

(13) Anche le Participating Holding Companies possono usufruire degli advanced tax rulings.

(14) Si ricorda che, anteriormente al Trattato di Atene, le relazioni tra Malta e l'Unione Europea erano disciplinate dall'accordo che istituiva un'associazione tra la Ce e Malta, entrato in vigore il 1° aprile 1971. L'accordo prevedeva la creazione di un'unione doganale in due fasi quinquennali, comprendenti l'eliminazione di tutti gli ostacoli al commercio tra le parti e l'adozione della tariffa doganale comune da parte di Malta. La prima fase è stata sistematicamente prorogata dal 1977 in poi, prima con un accordo tra la Ce e Malta e poi automaticamente di anno in anno, a decorrere dal dicembre 1991. La seconda fase non è mai iniziata, non essendo ancora stata portata a termine la prima.

Tavola 2 - Accordi transitori previsti nel Trattato di adesione

Ambito	Deroga
Iva	<ul style="list-style-type: none">• fino al 31 dicembre 2009, su prodotti alimentari e sui prodotti farmaceutici l'aliquota Iva è pari a zero• le cessioni dei beni quali l'acqua e gli immobili di nuova costruzione sono esenti ai fini Iva• il trasporto nazionale ed internazionale di persone è esente ai fini Iva

agli standard europei, prevedendo una serie di misure transitorie (prima fra tutte l'abolizione, a partire dal 2004, dei benefici fiscali riconosciuti alle società offshore), che consentono oggi di semplificare il recepimento dell'*acquis* comunitario.

Tuttavia, sono state rilevanti le modifiche che ad oggi Malta ha dovuto apportare al proprio sistema (soprattutto fiscale), a partire dalla reintroduzione nel gennaio 1999 dell'Imposta sul valore aggiunto con un'aliquota del 15% su una base imponibile non ancora allineata agli standard europei.

Nel dicembre 1999 il governo maltese ha pubblicato il libro bianco «La prosperità nel cambiamento - sfide e opportunità per l'industria», all'interno del quale viene illustrata una **strategia globale per l'agevolazione dello sviluppo industriale**, nonché nuove misure volte a promuovere gli investimenti esteri, sviluppando la crescita delle esportazioni, dei settori che offrono servizi supplementari, la creazione di posti di lavoro e la cooperazione tra aziende (v. **tavola 2**).

Imposizione diretta

Il recepimento da parte di Malta dell'*acquis* comunitario ha portato il governo a liberalizzare i movimenti di **capitale da e verso l'estero** ed a ratificare tutte le normative comunitarie previste in materia bancaria. Al fine di adeguarsi agli standard europei, Malta ha intrapreso, nel 1994, una radicale riforma del proprio impianto normativo tributario, la cui conseguenza più rilevante è stata l'eliminazione dei benefici fiscali previsti per le società offshore a partire dal 2004, con l'impossibilità di iscriverne di nuove dal 1996. Pertanto, dal 1° maggio 2004 (data coincidente con l'entrata di Malta nell'Ue), tutte le società offshore maltesi saranno assoggettate ad imposizione ordinaria.

Imposta sul valore aggiunto

Sebbene l'attuale sistema maltese in materia di Iva, in vigore dal gennaio 1999, sia basato sui principi fondamentali della normativa comunitaria, le transazioni che beneficiano di esenzioni vengono selezionate in base ad un'impostazione ancora lontana da quella prevista dal diritto comunitario. Talune transazioni che beneficiano di un'esenzione ai sensi della legislazione comunitaria sono invece imponibili ai sensi del regime Iva maltese, ma con un'aliquota dello 0%. Inoltre, il sistema maltese non prevede la restituzione dell'Iva ai soggetti d'imposta stranieri non registrati non stabiliti nel paese. Per tali ragioni, Malta dovrebbe ade-

guare ulteriormente la legislazione sull'Iva ai requisiti dell'*acquis* comunitario.

In vista dell'adesione di Malta all'Ue, sono state introdotte, in via transitoria, alcune deroghe alla sesta direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Tali misure prevedono la concessione, da parte dello Stato maltese, di una **franchigia dall'imposta sul valore aggiunto** ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di:

- 37.000 euro quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci;
- 24.300 euro quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); e
- 14.600 euro negli altri casi, vale a dire fornitori di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) (15).

Il regime delle **accise** maltese si discosta nettamente dai requisiti comunitari. In linea generale, i livelli delle accise maltesi sono al di sotto delle aliquote minime applicate nell'Ue.

Al momento dell'adesione, si dovrebbero predisporre le appropriate modalità di **cooperazione amministrativa** e di assistenza reciproca tra Stati membri, condizioni indispensabili per il funzionamento del mercato interno.

Il network dei trattati

Malta possiede un *network* convenzionale che consta di 39 trattati attualmente in vigore ed alcuni altri sono in via di adozione (v. **tavola 3**). In particolare, sono in vigore trattati contro le doppie imposizioni con quasi tutti degli attuali Stati membri dell'Ue (ad eccezione di Spagna e Grecia) e con la maggior parte dei paesi che entreranno a far parte dell'Ue il 1° maggio 2004, precisamente: Cipro, Estonia (16), Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Sono, poi, in corso di ratifica le convenzioni con Lituania e Slovenia.

I rapporti con l'Italia

La quota dell'Italia nelle importazioni maltesi è

Nota:

(15) Cfr. Commissione, Enlargement of the European Union. Guide to the Negotiations Chapter by Chapter, dicembre 2002; <http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/negotiationsguide.pdf>.

(16) La Convenzione stipulata con Malta, entrata in vigore il 22 gennaio scorso, avrà efficacia solo a partire dal 2004.

Export e investimenti

stata elevata tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, quando gli aiuti concessi dall'Italia rappresentavano una fondamentale fonte di finanziamento per lo Stato maltese ed erano spesso legati a forniture provenienti dal nostro paese. Successivamente, le importazioni maltesi dall'Italia sono andate diminuendo in misura drastica per riprendersi soltanto a partire dal 1999, quando **sono cresciute del 70%** (in valuta corrente) in connessione a un aumento molto consistente delle forniture italiane di prodotti petroliferi, macchinari e strumenti ottici. Il declino delle esportazioni italiane degli ultimi anni è tuttavia meno negativo di quanto possa sembrare a prima vista. In effetti l'avanzo commerciale italiano si è nettamente ampliato nonostante la diminuzione delle esportazioni. Con riferimento alle strutture offshore, l'Italia considera Malta un paradiso fiscale, includendo l'isola sia nella *black list* - dm 23 gennaio 2002 - concernente la disciplina sull'indeducibilità dei costi ex art. 76, co. 7-bis e 7-ter del Tuir, sia nella *black list* - dm 21 novembre 2001 - prevista per le imprese estere partecipate ex art. 127-bis del Tuir (disciplina Cfc).

Rientrano nelle *black list* stilate dal governo italiano anche le **società licenziatarie** (ai sensi del Malta Freeport Act del 1989) operanti nel porto franco di Malta.

La Convenzione Italia - Malta

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Malta (nel seguito anche «la Convenzione») è stata firmata il 16 luglio 1981 ed è stata ratificata con la legge del 2 maggio 1983, n. 304 (17). Il testo della Convenzione contiene alcune differenze importanti rispetto al Modello di Convenzione Ocse (occorre ricordare che Malta non è tra gli Stati membri dell'Ocse).

Le imposte considerate sono, per l'Italia, l'Irpef e l'Irpeg, mentre per Malta, l'imposta sul reddito. L'art. 2 della Convenzione contiene, rispetto al Modello Ocse, il paragrafo 5 che prevede che:

«quando l'Accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, l'esenzione da accordare nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Stato».

In tema di **stabile organizzazione**, la definizione generica (cd. *basic rule*) non diverge da quanto disposto nel Modello Ocse. Il Protocollo, par. II, precisa peraltro che, con riferimento all'art. 5, l'espressione «una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali», di cui al relativo paragrafo 2, f), comprende un luogo di perforazione lontano dalla costa.

Per contro, il paragrafo 4 dello stesso art. 5 amplia la nozione convenzionale di agente dipendente, considerando tale il soggetto che esercita, per conto della società estera, anche le attività rientranti fra le cd. «ipotesi negative», di cui al paragrafo 3 dell'art. 5 della Convenzione.

Con riferimento agli utili conseguiti nell'esercizio in **traffico internazionale di navi o di aeromobili** di cui all'art. 8 della Convenzione, il Protocollo, par. IV, prevede una particolare disciplina per le società la cui sede di direzione effettiva sia situata in Malta e i cui redditi, conseguiti in dipendenza dell'esercizio di una nave in traffico internazionale, siano esenti da imposta in Malta ai sensi del

Nota:

(17) Pubblicata in Gu s.o. 27 giugno 1983, n. 174. La Convenzione Italia-Malta è entrata in vigore l'8 maggio 1985.

Tavola 3 - Il network delle convenzioni contro le doppie imposizioni

Trattati in vigore	Albania, Australia, Austria, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Corea, Croazia, Cipro, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, India, Italia, Latvia, Libano, Libia, Lussemburgo, Malaysia, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Sudafrica, Svezia, Svizzera (*), Siria, Stati Uniti, Tunisia, Ungheria.
Trattati firmati ma non in vigore	Lituania, Marocco, Russia.
Trattati in attesa di firma	Giordania, Islanda, Kuwait, Singapore, Slovenia, Thailandia, Turchia, Ucraina.

(*) Trattato limitato ai profitti derivanti dalle operazioni di trasporto internazionale con navi ed aeromobili.

Merchant Shipping Act del 1973: tali redditi possono essere tassati in Italia, a meno che la società provi adeguatamente che non più del 20% del capitale della società maltese che possiede la nave sia detenuto, direttamente o indirettamente, da soggetti non residenti in Malta.

L'art. 9 della Convenzione Italia-Malta non contiene la disposizione di cui al paragrafo 2 dell'art. 9 del Modello Ocse relativa alle rettifiche degli utili delle imprese associate già assoggettate ad imposta in uno degli Stati contraenti al fine di eliminare ipotesi di doppia imposizione economica. Il Protocollo, a differenza di altri accordi stipulati dall'Italia, non prevede, a tal proposito, nemmeno il ricorso alla **procedura di consultazione** tra gli Stati per provvedere alle predette rettifiche.

Una particolare disposizione è prevista dall'**art. 10** della Convenzione con riferimento alla tassazione dei dividendi. Se i **dividendi** sono pagati da una società residente in Italia ad un residente in Malta che ne sia il beneficiario effettivo, l'imposta italiana così applicata non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi. Nel caso di dividendi pagati da una società residente in Malta ad un soggetto residente in Italia che ne sia il beneficiario effettivo, l'imposta maltese non può eccedere quella applicabile a carico della società che paga i dividendi per gli utili così distribuiti.

Nel caso in cui i dividendi distribuiti da società maltesi siano pagati con **utili** che beneficiano di agevolazioni fiscali in base alle norme che regolano in Malta la concessione di **incentivi all'industria**, e l'azionista presenti dichiarazioni e documentazioni contabili alle autorità fiscali maltesi con riferimento ai redditi assoggettabili all'imposta maltese per il relativo anno di accertamento, l'imposta maltese non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi medesimi.

L'art. 11, relativo alla tassazione degli interessi, esenta da imposta tali redditi nei seguenti casi:

- il debitore degli interessi è il governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
- gli interessi sono pagati al governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
- gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i governi degli Stati contraenti.

Come previsto nella maggior parte delle Convenzioni stipulate dall'Italia, in relazione alle royalty viene riconosciuta una **facoltà impositiva**, seppur limitata, anche allo Stato della fonte. In particolare, la Convenzione prevede che i canoni siano imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il percipiente ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni medesimi.

L'art. 20 della Convenzione prevede, oltre all'esenzione per studenti ed apprendisti anche l'esenzione per professori ed insegnanti nello Stato in cui viene svolta la loro attività.

Il metodo per eliminare la doppia imposizione previsto dall'art. 22 della Convenzione è quello del **credito d'imposta**. Il paragrafo 4 dell'art. 22 prevede inoltre il riconoscimento di un credito d'imposta figurativo (cd. «*matching credit*») in relazione a dividendi, interessi o canoni cui sia riconosciuta, nello Stato della fonte, un'esenzione o riduzione di carattere temporaneo. Detto **credito figurativo** non può comunque eccedere:

- il 15 % dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
- il 10% dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11;
- il 10% dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.